



Prot. n. 27/2025

Roma, 27 marzo 2025

Ai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati
LORO SEDI

Oggetto: Vademecum Mediazione

L'Organismo Congressuale Forense ha predisposto un breve Vademecum sulla **MEDIAZIONE** alla luce dei correttivi alla Riforma Cartabia.

L'elaborato si rivolge all'avvocato-mediatore ed all'avvocato che assiste la parte in mediazione e si propone di divenire un agile strumento di consultazione da utilizzare nel corso di un procedimento che, nel tempo, è stato assoggettato a una normativa sempre più analitica.

Da qui l'idea di una guida da tenere a portata di mano che, pur senza alcuna pretesa di esaustività, possa fornire, in maniera semplice ed immediata, le principali informazioni in materia.

Nell'auspicio di fare cosa gradita, lo inviamo in allegato agli Ordini e, per il tramite degli stessi, agli organismi forensi di mediazione affinché, se lo ritengono, possano metterlo a disposizione degli iscritti.

Buona consultazione.

La Referente Commissione OCF

Il Segretario

Il Coordinatore

Avv. Alessandra Dalla Bona

Avv. Accursio Gallo

Avv. Mario Scialla

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Pec : organismocongressualeforense@pec.it



Vademecum sulla MEDIAZIONE
alla luce dei correttivi alla Riforma Cartabia.

A cura di:



Mediazione e processo civile: strumenti complementari per la risoluzione dei conflitti

Le controversie che trovano decisione nel processo civile originano, molto spesso, da un conflitto che ha un perimetro molto più ampio di quello dedotto nell'azione giudiziale.

La loro soluzione non sempre è destinata a ricevere dalla decisione del Giudice una risposta definitiva e soddisfacente.

Il conflitto nasce infatti da uno scontro tra interessi e bisogni che vanno oltre i diritti che una norma - generale e astratta - tutela.

Per questo motivo la tutela giurisdizionale può rivelarsi talvolta inadeguata o inidonea ad offrire una risposta soddisfacente alla domanda di giustizia.

Se guardiamo al conflitto nel suo senso più ampio, in effetti, gli strumenti di giustizia complementare, fondandosi sul dialogo tra le parti e consentendo la elaborazione di una regola che nasce dal confronto delle volontà negoziali, consentono una soluzione condivisa in grado di contemperare, secondo la logica dell'opportunità, gli interessi delle parti che non sono contemplati dalla norma, ma che permeano il terreno della controversia.

Il mediatore è chiamato ad avvicinare la posizione delle parti, a fare emergere i loro interessi, ad agevolare la composizione della vertenza e, nel fare ciò, non deve perdere di vista la normativa - sempre più dettagliata -

che regola il procedimento di mediazione e i suoi passaggi essenziali, così come non deve perdere di vista le regole deontologiche e le prescrizioni del regolamento e del codice etico dell'Organismo presso il quale presta la sua opera.

In ausilio all'avvocato-mediatore, OCF ha predisposto questo breve vademecum finalizzato a consentirgli di sovrintendere al procedimento di mediazione mentre si immerge nel conflitto e lo dipana con le tecniche di mediazione.

Un utile ed agile strumento di lavoro dell'avvocato-mediatore e dell'avvocato che assiste la parte in mediazione.

Definizioni – Art. 1 d. lgs. 28/2010

- a. **MEDIAZIONE:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b. **MEDIATORE:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c. **CONCILIAZIONE:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d. **ORGANISMO:** l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
- e. **REGISTRO:** il registro degli Organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli Organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Cos'è la Mediazione ?

La mediazione – definita dal legislatore come l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1 d. lgs. 28/2010) – è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili.

La mediazione civile e commerciale può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Dal punto di vista dei rapporti con il processo, la mediazione può essere:

- **obbligatoria:** per alcune materie è obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dal procedimento di mediazione e, quindi, quest'ultimo costituisce condizione di procedibilità nelle materie ex art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010;
- **delegata:** il giudice ordina alle parti di esperire la mediazione e rinvia il giudizio ad una udienza, successiva a tale tentativo (art. 5 d. lgs. 28/2010); si definisce, invece, demandata la mediazione che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre, con ordinanza motivata (art. 5 quater, d. lgs. 28/2010);
- **per clausola contrattuale:** quando il contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- **facoltativa:** avviata su libera iniziativa di una parte per ogni controversia vertente su diritti disponibili, non ricompresa tra quelle indicate come materie obbligatorie.



La Mediazione si distingue in:

a) Obbligatoria

art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Il comma 1 dell'art. 5 indica le materie per le quali la Mediazione costituisce condizione di procedibilità, ovvero:

condominio
diritti reali
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi
contratti bancari e finanziari
associazione in partecipazione
consorzio
franchising
opera
rete
somministrazione
società di persone
subfornitura

Il disposto del comma 2 dell'art. 5 d. lgs. 28/2010 limita la condizione di procedibilità alla sola domanda giudiziale, intesa come domanda introduttiva del processo.

La condizione di procedibilità può essere assolta anche con le procedure previste per le materie e nei limiti ivi regolamentati, ex art. 5, comma 3, d. lgs. 28/2010

In tutte le altre materie la mediazione è esperibile su scelta volontaria delle parti.

La Mediazione si distingue in:

b) Mediazione demandata dal Giudice

Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, può disporre l'esperimento della mediazione (art. 5 quater d. lgs. 28/2010)

c) Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

La clausola contenuta all'interno di un contratto, statuto o atto costitutivo di un ente pubblico o privato - che prevede l'esperimento della mediazione come tecnica di risoluzione delle controversie - si intende condizione di procedibilità della domanda (art. 5 sexies d. lgs. 28/2010)

d) Mediazione facoltativa o volontaria

Le parti possono volontariamente avviare il procedimento di mediazione, non soggiacendo la domanda a condizione di procedibilità e/o a clausole contrattuali.



Dove si svolge la Mediazione

Il procedimento di mediazione si svolge presso un Organismo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero della Giustizia, «tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia» (art. 4, comma 1, d. lgs. 28/2010) e viene avviato con il deposito di un'istanza.

L'Organismo di conciliazione è scelto liberamente dalla parte istante ovvero può essere individuato dalle parti di comune accordo; qualora, però, le parti abbiano inoltrato autonomamente le istanze a Organismi diversi, la mediazione si svolgerà presso l'Organismo di conciliazione ove è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.



I protagonisti della Mediazione

Le Parti

art. 2 d. lgs. 28/2010

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.

Il Mediatore

Il Mediatore è «*la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo*» ex art. 1, comma 1 lett. b) d. lgs. 28/2010

Il Mediatore è la figura professionale che, compiuto un idoneo percorso formativo specifico, gestisce la procedura di mediazione in modo imparziale, indipendente e senza potere decisionale, rimanendo privo, in ogni caso, del potere di assumere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Deve rispettare i requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità.

Il Mediatore partecipa agli incontri con l'unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo, portandole auspicabilmente al raggiungimento di una soluzione condivisa che eviti loro il ricorso al giudice.

Il Mediatore e i suoi ausiliari, soggetti terzi e imparziali, non devono assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti (art. 14, comma 1, d. lgs. 28/2010).

Il Mediatore è obbligato a sottoscrivere, per ciascun affare, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità; a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; a formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; a corrispondere a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

Fasi della mediazione

Fase 1. Avvio

Forma della domanda di mediazione: la domanda non richiede forme particolari. In base all'art. 3, comma 3, d. lgs. n. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”. Il procedimento «**si svolge senza formalità** presso la sede dell'organismo» ai sensi dell'art. 8, comma 3, d. lgs, 28/2010

Contenuto della domanda: l'art. 4, comma 2, d. lgs. precisa che essa “deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”; l'art. 29, comma 1, D.M. n. 150/2023 aggiunge che “la domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore” che si determina secondo le regole del codice di procedura civile, principio che si applica anche all'atto di adesione, qualora introduca una nuova domanda. Il valore della lite è determinato dall'Organismo: a) se la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1; b) su indicazione delle parti o del mediatore, qualora sopravvengano nuovi elementi o fatti nuovi nel corso della procedura; c) quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento.

Principio di simmetria: è importante che vi sia corrispondenza tra la «causa petendi» del giudizio e le «ragioni della domanda» della mediazione e tra il petitum e l'oggetto della mediazione.



Fasi della mediazione

Fase 1. Avvio


La domanda di mediazione interrompe i termini di **prescrizione e/o decadenza** dal momento in cui la parte chiamata riceve la comunicazione dell'Organismo del deposito dell'istanza di mediazione e della fissazione del primo incontro (art. 8, comma 1, d. lgs. 28/2010). È onere dell'avvocato verificare il rispetto dei suddetti termini (art. 8, comma 2, d. lgs. 28/2010).

Ricevuta l'istanza di mediazione l'Organismo (art. 4 d. lgs. 28/2010) designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

La domanda di mediazione, unitamente alla designazione del mediatore e alla indicazione di sede, data e orario di primo incontro, nonché alle modalità di svolgimento della procedura, viene comunicata alle parti.

Gli incontri di Mediazione si tengono presso la sede dell'Organismo o, eventualmente presso un'altra sede concordata tra le parti, il Mediatore ed il Responsabile dell'Organismo.

È possibile svolgere gli incontri anche con sistemi di videoconferenza. La videoconferenza può essere utilizzata anche solo per taluni incontri e non deve necessariamente essere estesa a tutta la procedura. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.



art. 8 bis d. lgs. 28/2010

Mediazione in modalità telematica - normativa

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

art. 8 bis d. lgs. 28/2010 Mediazione in modalità telematica - commento

La Mediazione in modalità telematica, il cui svolgimento è rimesso al consenso delle parti, prevede che tutti gli atti siano formati e sottoscritti in conformità al d. lgs. 28/2010 e nel rispetto delle disposizioni del CAD di cui al d. lgs. 82/2005.

A conclusione del procedimento, il verbale e l'eventuale accordo sono formati dal mediatore in un documento informatico, trasmessi dal medesimo alle parti, le quali provvedono alla sottoscrizione. Il mediatore, al quale vengono resi gli atti, verifica l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e trasmette il documento informatico alla segreteria dell'Organismo di mediazione, che lo invia alle parti e ai loro avvocati se nominati e ne cura il deposito in conformità all'art. 43 del d. lgs. n. 82 del 2005.

art. 8 ter d. lgs. 28/2010

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto – normativa

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

art. 8 ter d. lgs. 28/2010

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto – commento

Gli incontri di mediazione in videoconferenza da remoto, come disciplinati dall'art. 8 *ter* d. lgs. 28/2010, prevedono che ciascuna parte possa sempre chiedere al responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto (comma 1); l'art. 8 *ter* non prescrive requisiti particolari per il sistema di collegamento da utilizzare, a condizioni che sia garantita la «contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate».

A conclusione degli incontri, qualora le parti prestino il proprio consenso, il mediatore acquisisce le sottoscrizioni delle parti nel rispetto delle disposizioni del CAD e nel rispetto dell'art. 8 *bis*, commi 2 e 3, d. lgs. 28/2010.

In assenza di intesa in merito alla sottoscrizione digitale, il mediatore sarà tenuto a raccogliere le firme dei partecipanti «*avanti a sé*». Salvo quanto previsto dall'articolo 8 *bis*, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'Organismo (art. 11, comma 5, d. lgs. 28/2010).

Infine, si prevede che le parti debbano cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro cui una o più parti partecipano da remoto siano firmati senza indugio (art. 11, comma 5, d. lgs. 28/2010).

art. 12 bis d. lgs. 28/2010

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione - normativa

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

art. 12 bis d. lgs. 28/2010

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione – commento

Mancata partecipazione al procedimento di mediazione – Sanzioni

La **mancata** partecipazione al primo incontro del procedimento di mediazione, anche avviato volontariamente, che sia ritenuta priva di giustificato motivo, può indurre il giudice a desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'articolo 116, co. 2, c.p.c.

Nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Inoltre con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, laddove richiesto, può condannare la parte soccombente, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Quando il provvedimento è adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche, il giudice trasmette copia al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Fase 2. Incontri di Mediazione

art. 8 d. lgs. 28/2010

Nel primo incontro del procedimento di Mediazione, il Mediatore, dopo la preliminare verifica della corretta instaurazione del procedimento, “...*si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia*”, consentendo così alle parti l'effettivo svolgimento del procedimento sin dal primo incontro.

Le parti partecipano personalmente agli incontri di mediazione e devono farsi assistere da un avvocato qualora la mediazione sia riferita alle materie obbligatorie o sia demandata dal giudice.

In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia (art. 4, comma 4 *bis*, d. lgs.).

Il primo incontro può essere differito solo su “*concorde richiesta delle parti*” (art. 8, comma 1, d. lgs. 28/2010): poiché, infatti, il primo incontro tra le parti deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, si potrà rinviare la data del primo incontro fissata dall'Organismo, se vi sia un accordo delle parti .



Fase 2. Incontri di Mediazione

Durata Mediazione (art. 6 d. lgs. 28/2010)

Il procedimento di Mediazione deve concludersi entro 6 mesi con la possibilità di proroga «*dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza*»:

Con riferimento alla proroga:

- se la mediazione è demandata dal Giudice, ai sensi dell'art. 5 *quater*, comma 1, d. lgs. 28/2010 o il Giudice procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010, la durata della Mediazione può essere prorogata una sola volta, per un massimo di tre mesi; il termine decorre dalla data di deposito dell'ordinanza che dispone la mediazione; è onere dell'avvocato indicare detta data;
- se la mediazione è volontaria o è condizione di procedibilità, può essere prorogata più volte e per periodi di tre mesi ciascuno, a richiesta delle parti.

La parte assente, rappresentata dal proprio legale o da un terzo dovrà specificare tra i contenuti della procura conferita la **facoltà di acconsentire alla proroga del termine.**

Alla Mediazione NON si applica la sospensione feriale dei termini.

art. 9 d. lgs. 28/2010 Il procedimento di Mediazione impone l'**obbligo di riservatezza** (interna ed esterna) che si estende a tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con la procedura stessa e copre le "dichiarazioni rese e le informazioni acquisite" nel corso del procedimento.

art. 10 d. lgs. 28/2010 Nel procedimento di Mediazione vige il **divieto di produrre in un giudizio** avviato documenti o dichiarazioni assunte in una mediazione nella quale non è stato trovato un accordo. Tali elementi probatori non possono neanche formare oggetto di testimonianza.

Delega e Procura Avvocato

Delega speciale e sostanziale

L'articolo 8, comma 4, d. lgs. 28/2010 contiene il principio ispiratore secondo il quale è necessaria la presenza personale delle parti agli incontri.

La norma prevede, però, l'ammissibilità della delega:

- se, in presenza di giustificati motivi (non temporanei, assoluti e oggettivi) la parte-persona fisica non può essere presente, può delegare una persona informata sui fatti;
- se, anche in assenza di giustificati motivi, la parte-persona giuridica non può essere presente, partecipa anche a mezzo di un delegato.

Il comma 4 *bis* all'art. 8 d. lgs. 28/2010, specifica con precisione i requisiti formali della delega, che deve essere:

1. conferita per iscritto;
2. contenere gli estremi del documento di identità del delegante;
3. sottoscritta con firma non autenticata;
4. nei casi di atti soggetti a trascrizione (art. 11, comma 7, d. lgs. 28/2010), redatta e sottoscritta con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

La delega speciale e sostanziale della parte assente in mediazione conferisce al delegato poteri specifici che gli consentano di compiere atti essenziali alla mediazione, come disporre del diritto, conciliare, transigere o accettare la proposta del mediatore, richiedere la proroga del termine di durata della mediazione.

Delega e Procura Avvocato

Procura ad litem e procura speciale

La parte in mediazione può rilasciare in favore dell'avvocato:

- la «*procura ad litem*» che conferisce il potere di assistenza tecnica “processuale” in mediazione;
- la delega, ex art. 8 d. lgs. 28/2010 e, pertanto, sarà necessaria una procura speciale con potere di rappresentanza.

In conclusione: l'avvocato, che partecipa alla mediazione nel suo ruolo di assistenza tecnica alla parte, «può» essere anche delegato a rappresentare la parte assente.

In questo caso è necessario che venga rilasciata al legale una procura, mediante attribuzione di un potere rappresentativo “sostanziale” che si aggiunge e si differenzia dal potere di assistenza tecnica “processuale” in mediazione contenuto nella c.d. «*procura ad litem*».

Proposta conciliativa

Mediatore

Il Mediatore, in qualunque momento del procedimento, può formulare una proposta conciliativa da allegare al verbale se:

1. le parti non hanno raggiunto l'accordo;
2. le parti, congiuntamente, ne fanno richiesta.

Prima di fare la proposta però il mediatore ha l'obbligo di informare le parti dei contenuti dell'art. 13 d. lgs. 28/2010.

Formulata la proposta di conciliazione in forma scritta, il Mediatore la comunica subito alle parti che hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. La proposta si intende in ogni caso rifiutata, se le parti non danno alcun riscontro al mediatore entro il suddetto termine. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento

Rifiuto della proposta

- a. Se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde per intero al contenuto della proposta di conciliazione rifiutata, il giudice in questo caso esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha vinto il giudizio, ma ha rifiutato la proposta. La ripetizione è esclusa nello specifico in relazione alle spese che si riferiscono al periodo successivo alla formulazione della proposta. Il giudice condanna inoltre questa parte al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, riferite sempre al periodo successivo alla formulazione della proposta, e al versare una somma ulteriore in favore del bilancio dello Stato e corrispondente al contributo unificato dovuto. Queste regole valgono anche per le spese sostenute per pagare l'indennità del mediatore e per il compenso dell'esperto. Il Giudice può inoltre applicare l'art. 92 c.p.c. e l'art. 96, commi 1, 2 e 3, c.p.c.
- b. Se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde completamente a quello della proposta di conciliazione rifiutata, il giudice, se ricorrono ragioni gravi ed eccezionali, può escludere, con puntuale motivazione, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha vinto la causa per l'indennità versata al mediatore e per il compenso dell'esperto.

Quanto previsto nelle lett. A) e b) non si applica se il giudizio si svolge davanti agli arbitri, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.

Fase 3. Conclusione del procedimento

Il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 11 d. lgs. 28/2010, può concludersi:

- a. **con esito negativo**, ovvero quando le parti non raggiungono un accordo. Il mediatore, quindi, redige verbale negativo
 - Il verbale è produttivo di effetti principalmente sulle materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
 - I termini di decadenza *ex art. 8, comma 2, d. lgs. 28/2010* per proporre la domanda giudiziale decorrono dal momento del deposito del verbale negativo presso l'Organismo di Mediazione;
- b. **con esito positivo**, se le parti raggiungono l'accordo, anche parziale. Il mediatore forma processo verbale, allegando il testo dell'accordo che deve essere firmato dai soggetti che hanno preso parte alla mediazione (parti, avvocati e eventuali terzi). Il verbale viene creato in formato digitale (art. 8 *bis* d. lgs. 28/2010) o redatto in formato analogico, quest'ultimo in un numero di originali pari alle parti in mediazione, oltre all'originale che il mediatore depositerà presso l'Organismo. Le parti, comunque, possono richiedere alla segreteria dell'Organismo copia del verbale di mediazione e dell'eventuale allegato accordo.
 - Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
 - Se l'accordo di conciliazione è sottoscritto dai rappresentanti delle PP.AA., di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001, essi sono soggetti al regime di responsabilità previsto dal comma 1.1 dell'articolo 1 l. 20/1994, non rispondendo di alcuna responsabilità contabile, a meno che gli stessi non concludano l'accordo con dolo o colpa grave.

Efficacia esecutiva e esecuzione art. 12 d. lgs. 28/2010

- a) Quando tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite dagli avvocati, questi ultimi attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 196 *decies* e 196 *undecies* r.d. 1368 del 1941, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (art. 12, comma 1, d. lgs. 28/2010). In tal caso l'accordo che consacra la conciliazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, comma 1, d. lgs. 28/2010).
- b) Quando NON tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite dagli avvocati, il verbale di accordo, su istanza di parte, è soggetto ad un procedimento di omologazione con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo e che, in sintesi, consiste in una verifica di mera regolarità formale di non contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative, che non si spinge, peraltro, ad una valutazione del merito (art. 12, comma 1 *bis*, d. lgs. 28/2010).
- c) Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2, direttiva 2008/52/CE Parlamento europeo e Consiglio, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1 *bis* dell'art. 12 d. lgs. 28/2010 ed è competente il Presidente del Tribunale del circondario in cui l'accordo deve avere esecuzione.

Nelle fattispecie sub **b)** e sub **c)** l'omologazione conferisce all'accordo valore di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Patrocinio a Spese dello Stato

Ai cittadini italiani non abbienti, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (art. 15 d. lgs. 28/2010) è assicurato il patrocinio a spese dello Stato, se le condizioni reddituali del beneficiario non sono superiori all'importo indicato dagli artt. 76 e 77 del testo unico in materia di spese di giustizia D.P.R. 115/2002 (art. 15 *ter* d. lgs. 28/2010) e se è raggiunto l'accordo di conciliazione nei procedimenti di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010).

Istanza

L'istanza di ammissione al patrocinio nel procedimento di mediazione (art. 15 *quater* d. lgs. 28/2010):

- deve essere fatta in via anticipata e preventiva da chi vuole proporre domanda di mediazione e da chi intende aderire;
- deve essere sottoscritta (art. 78, comma 2, D.P.R. 115/2002) dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000;
- deve contenere i requisiti formali di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 115/2002 e le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

Procedimento ammissione in via anticipata

L'istanza è presentata personalmente dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove ha sede l'Organismo di mediazione competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. lgs. 28/2010, ovvero all'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Entro venti giorni dal deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati procede alle verifiche di ammissibilità e, in caso positivo, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria e gliene dà immediata comunicazione. L'atto viene, altresì, trasmesso all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'art. 127 D.P.R. 115/2002. L'avvocato, scelto dalla parte, deve essere iscritto nell'elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello

Stato presso il Consiglio dell'Ordine del luogo ove ha sede l'Organismo di mediazione competente. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'Organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute al difensore le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Qualora l'istanza per l'ammissione in via anticipata sia rigettata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento

L'ammissione anticipata al Patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione (art. 15 *septies*, comma 1, d. lgs. 28/2010)



Conferma ammissione al patrocinio a spese dello Stato art. 15 septies d. lgs. 28/2010

Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, il Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'avvocato conferma l'ammissione deliberata in via anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. La fattura va emessa dopo l'accoglimento da parte del DAG (Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi-MEF).

L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'art. 11, comma 3, d. lgs. 28/2010, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'Organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

L'avvocato ha diritto a un compenso nella misura prevista dal decreto n. 55 del 10.03.2014, ridotto della metà (art. 4 D.M. 1.8.2023).

L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'art. 85, comma 3, D.P.R. 115/2002.



Revoca dell'ammissione e ricorso art. 15 novies d. lgs. 28/2010

L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15 *ter* d. lgs. può essere accertata da chiunque e deve essere comunicata al Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione.

La parte ammessa o il suo avvocato comunica immediatamente le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio al Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata; il Consiglio dell'Ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'Organismo di mediazione.

Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato.

Esenzione da imposte e crediti di imposte

Esenzione da imposte art. 17 d. lgs 28/2010

I documenti, atti, verbali, provvedimenti, formati in tutte le fattispecie della procedura di mediazione (obbligatoria e delegata, demandata, su clausola contrattuale, volontaria) sono esenti da qualsivoglia imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fermi gli oneri da corrispondere all'Organismo di Mediazione.

Il verbale e l'accordo di mediazione sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro fino al valore di € 100.000,00; l'imposta è dovuta per la parte eccedente tale importo.

L'esenzione sul verbale e sull'accordo si applica a tutti i tipi di procedure di mediazione: obbligatoria e delegata, demandata, su clausola contrattuale, volontaria.

Esenzione da imposte e crediti di imposte

Crediti di imposta

L'art. 20 d. lgs. 28/2010 riconosce il credito di imposta:

- **in favore della parte (persona fisica o impresa)**

a. per tutti i tipi di mediazione

fino a € 600,00 sull'indennità pagata all'Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo);

b. solo per le procedure di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010) e demandata dal Giudice (art. 5 *quater* d. lgs. 28/2010)

fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo conciliativo (ridotto a € 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali;

c. solo sulla mediazione delegata o demandata

fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta sarà necessario che i costi indicati siano stati sostenuti con pagamenti tracciabili effettuati da parte del soggetto richiedente (e non già da terzi).

Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora nell'arco di un anno si svolgano più procedure e, quindi, fermo il limite di € 600,00 per procedura, l'importo massimo annuale per le persone fisiche è pari ad € 2.400,00, mentre per le persone giuridiche ad € 24.000,00.

- **in favore degli Organismi di mediazione**

Gli Organismi di Mediazione vedono riconosciuto un credito di imposta commisurato all'importo dell'indennità non esigibile dalla parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, fino all'importo di € 24.000,00 annui. Esso sussiste solo per le mediazioni obbligatorie di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010.

Modalità e termini di presentazione della domanda per richiedere il riconoscimento dei benefici fiscali

(artt. 3, 4, 5 e 6 D.M. 1.8.2023, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7.8.2023)

La domanda per richiedere il riconoscimento dei benefici fiscali **deve essere presentata**, a pena di inammissibilità, **tramite la piattaforma digitale ministeriale**.

Per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va usato l'applicativo 'Istanza credito di imposta' all'interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CieID almeno di livello due e CNS; quando la domanda è presentata per conto di un Organismo o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del Organismo o del legale rappresentante della persona giuridica.

La domanda (art. 3 D.M. 1.8.2023) deve contenere: i dati identificativi del soggetto avente diritto al credito e della fattura emessa dall'Organismo e dall'avvocato per la determinazione delle somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta; le modalità, l'importo, la data e gli estremi del pagamento effettuato in favore dell'Organismo e dell'avvocato; l'indirizzo di posta elettronica certificata dove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni.

La parte richiedente attesta il possesso dei requisiti, contenuti nella domanda, con un'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione; se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti, deve essere presentata un'unica domanda annuale.

Effettuate le verifiche sull'istanza del contribuente, il Ministero riconosce l'importo spettante e, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda, comunica al richiedente l'importo del credito di imposta spettantegli.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.

La domanda di attribuzione del credito di imposta presentata

dalla PARTE art. 4 D.M. 1.8.2023

Deve contenere

- oltre ai dati ex art. 3 D.M. 1.8.2023, già indicati

- [in caso di raggiungimento dell'accordo](#): il numero d'ordine dell'Organismo, la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo, la dichiarazione di valore, l'indicazione della materia ai fini statistici quando l'accordo definisce una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs 28/2010.

Quando l'accordo è raggiunto in caso di mediazione demandata, (art. 5 *quater* d. lgs. 28/2010) la parte che ha versato il contributo unificato può chiederne il riconoscimento del credito di imposta, inserendo nella domanda il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza *ex art. 5 quater* d. lgs. 28/2010, la data dell'ordinanza - completa del numero di ruolo - con la quale il Giudice ha dichiarato l'estinzione, gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale;

- [in caso di mancato raggiungimento dell'accordo](#) (oltre al numero d'ordine dell'Organismo, alla dichiarazione di valore e alla indicazione della materia ai fini statistici quando l'accordo definisce una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs 28/2010): il numero identificativo del procedimento di mediazione e la data del verbale di constatazione del mancato accordo.

La domanda di attribuzione del credito di imposta presentata

dall'avvocato artt. 5 e 6 D.M. 1.8.2023

Deve contenere

- oltre ai dati *ex art. 3 D.M. 1.8.2023*, già indicati

a) per l'assistenza nelle procedure di mediazione *ex art. 5*, comma 1, d. lgs. 28/2010 (art. 5 DM 1.8.2023):

- in caso di raggiungimento dell'accordo: il numero d'ordine dell'Organismo, la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo, la dichiarazione di valore, l'indicazione della materia ai fini statistici quando l'accordo definisce una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, lo scaglione del valore applicato per calcolare il compenso dell'avvocato *ex art. 20*, comma 1 *bis*, D.M. 55/2014;

- in caso di mancato raggiungimento dell'accordo: il numero d'ordine dell'Organismo, la dichiarazione di valore, lo scaglione applicato per i compensi professionali, la indicazione della materia ai fini statistici quando l'accordo definisce una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo e il numero identificativo del procedimento di mediazione e la data del verbale di constatazione del mancato accordo.

b) per l'assistenza nelle procedure di mediazione *ex art. 5 quater*, d. lgs. 28/2010 (art. 6 D.M. 1.8.2023):

- in caso di raggiungimento dell'accordo: il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza *ex art. 5 quater* d. lgs. 28/2010, la data dell'ordinanza, completa del numero di ruolo, con la quale il Giudice ha dichiarato l'estinzione, il numero d'ordine dell'Organismo, la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con il numero del procedimento e la data dell'accordo, la dichiarazione di valore, lo scaglione del valore applicato per calcolare il compenso dell'avvocato *ex art. 20*, comma 1 *bis*, D.M. 55/2014;

- in caso di mancato raggiungimento dell'accordo: il numero di ruolo del fascicolo, l'ordinanza *ex art. 5 quater* d. lgs. 28/2010, il numero d'ordine dell'Organismo, la dichiarazione di valore, lo scaglione applicato per i compensi professionali, il numero identificativo del procedimento di mediazione e la data del verbale di constatazione del mancato accordo, nonché la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.